

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Composizione e schemi del bilancio d'esercizio



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, il 4 maggio 2022
e il 9 giugno 2022

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione di maggio 2005.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	4-11
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)...	8-11
PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	12-23
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)..	19-23
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	24-38
Classificazione delle attività e delle passività.....	31-33
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)...	34-38
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	39-105
Il contenuto delle voci del conto economico.....	47-101
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)...	102-105
NOTA INTEGRATIVA	106-151
Le informazioni richieste dall'articolo 2427 del codice civile.....	111-139
<i>Ripartizione dei ricavi (art. 2427, comma 1, numero 10, del codice civile)</i>	114
<i>Ricavi o costi eccezionali (art. 2427, comma 1, numero 13, del codice civile)</i>	115
<i>Numero medio dei dipendenti (art. 2427, comma 1, numero 15, del codice civile)</i>	116
<i>Rapporti con amministratori e sindaci (art. 2427 comma 1 numero 16 del codice civile)</i>	117
<i>Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale (art.2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile)</i>	118
<i>Strumenti finanziari partecipativi (art. 2427, comma 1, numero 19, del codice civile)</i>	119
<i>Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art.2427, comma 1, numero 20 del codice civile)</i>	120
<i>Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.2427, comma 1, numero 21 del codice civile)</i>	121
<i>Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, comma 1, numero 9, del codice civile) e accordi fuori bilancio (art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del codice civile)</i>	122-129
<i>Parti correlate (art. 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile)</i>	130-137
<i>Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (art. 2427, comma 1, numero 22-quinquies) e 22 sexies del codice civile)</i>	138

<i>Destinazione del risultato d'esercizio (art. 2427, comma 1, numero 22-septies, del codice civile)...</i>	139
Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497-bis del codice civile)..	140-146
Informazione relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)...	147-149
Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.).....	150-151
DATA DI ENTRATA IN VIGORE.....	152-152B
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE.....	153-154A
APPENDICE A – OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA	
APPENDICE B – OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE	
APPENDICE C - INFORMATIVA RICHIESTA NEL BILANCIO PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE	
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica”*.
3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alla composizione e agli schemi del bilancio di esercizio.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

4. Il bilancio d’esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti e, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
5. Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
6. Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall’articolo 2425-ter del codice civile è disciplinato nell’OIC 10 “Rendiconto finanziario”.
7. Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

8. Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dal redigere il rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nel redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
9. Le società che applicano l’articolo 2435-bis del codice civile devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.
10. Ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile e dalla redazione del rendiconto finanziario. Le micro-imprese, inoltre, usufruiscono delle semplificazioni in materia di

presentazione di stato patrimoniale e conto economico previste dall'articolo 2435-bis del codice civile.

- 10A. L'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile prevede che *“agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”*. Pertanto, tali soggetti non sono esonerati dalla redazione della nota integrativa.
11. Le società che applicano l'articolo 2435-ter del codice civile devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-ter del codice civile.

PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

12. La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinata dall'articolo 2423-ter del codice civile che prevede una serie di disposizioni relative all'ordine di presentazione, alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.
13. L'articolo 2423-ter, comma 1, del codice civile prevede che *“salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato le voci previste negli artt. 2424 e 2425”*. La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile; ciò facilita il confronto tra bilanci successivi della stessa società o tra bilanci di diverse società e rende più agevole la lettura del bilancio.
- L'obbligo di iscrizione separata delle varie voci e nell'ordine indicato negli schemi ex articoli 2424 e 2425 del codice civile riguarda in primo luogo le classi di voci contrassegnate dalle lettere maiuscole dell'alfabeto e le sottoclassi di voci contrassegnate da numeri romani; esso riguarda anche le voci contrassegnate dai numeri arabi.
- Nella redazione dello schema di stato patrimoniale e del conto economico non è obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi). Sebbene la struttura complessiva degli schemi e il loro contenuto siano obbligatori, le appostazioni formali non sono obbligatorie poiché inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo.
14. L'articolo 2423-ter, comma 2, del codice civile stabilisce che *“le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento”*.
- Sebbene la norma non lo preveda espressamente, la possibilità di suddividere le voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sotto-voci precedute da lettere minuscole dell'alfabeto.

Il raggruppamento è consentito solo in presenza di due condizioni alternative: i) l'irrilevanza dell'importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta; o ii) l'utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio.

Il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse; esso dà luogo ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione dovrebbe essere formata da una combinazione delle denominazioni delle voci raggruppate.

Le voci precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate.

15. L'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile prevede che *“devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”*. L'obbligo di aggiungere nuove voci non è limitato a livello delle voci precedute da numeri arabi; pertanto, esso potrebbe riguardare anche le sottoclassi di voci precedute da numeri romani o le classi contrassegnate da lettere maiuscole. Tenuto conto dell'analiticità degli schemi obbligatori del bilancio e dell'inserimento negli schemi di voci di chiusura, la necessità di aggiungere voci non previste dagli schemi si dovrebbe presentare di rado.
16. L'articolo 2423-ter, comma 4, del codice civile prevede che *“le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata”*. Le voci degli schemi possono essere adattate per imprese appartenenti a particolari settori di attività.
17. L'articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile prevede che *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.
Le voci possono non essere indicate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico se hanno un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente (confronto previsto dal comma 5 dell'articolo 2423-ter).
Per ulteriori approfondimenti sul comma 5 dell'art. 2423-ter del codice civile si rinvia all'OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio”*.
18. L'articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile prevede che *“sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”*. Tale disposizione si applica anche ai casi in cui la compensazione è prevista dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC.
Il divieto previsto dal codice si applica alle voci che debbono figurare distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Tale divieto non si applica invece alle voci per le quali le norme di legge richiedono un'esposizione al loro valore netto (ad esempio le immobilizzazioni al netto dei relativi fondi di ammortamento o l'indicazione di ricavi, proventi, costi ed oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi).
La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, del codice civile).

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

19. Con riferimento alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata applicano l'articolo 2423-ter del codice civile, tenendo conto delle peculiarità previste dall'articolo 2435-bis del codice civile.
20. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile nel rispetto dell'articolo 2435 bis, commi 2 e 3, del codice civile. In particolare, nello schema di stato patrimoniale in forma abbreviata, le voci sono soltanto quelle precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto e da numeri romani.
21. Alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata le disposizioni relative alle suddivisioni, ai raggruppamenti e all'adattamento delle voci precedute da numeri arabi (cfr. commi 2 e 4 dell'articolo 2423-ter del codice civile) si applicano soltanto allo schema di conto economico in forma abbreviata.
22. L'aggiunta di altre voci, l'indicazione dell'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente per ciascuna voce di stato patrimoniale e di conto economico e il divieto di compensi di partite (cfr. commi 3, 5 e 6 dell'articolo 2423-ter del codice civile) si applicano agli schemi di stato patrimoniale e conto economico in forma abbreviata.
23. I paragrafi 19-22 si applicano anche alle micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

24. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell'esercizio.
25. L'articolo 2424 del codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare aggregati parziali (cfr. capitolo "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio nella legislazione civilistica*"). La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte, denominate rispettivamente Attivo e Passivo.
26. La sezione Attivo è suddivisa in quattro classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell'alfabeto:
 - A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
 - B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;
 - C. Attivo circolante;
 - D. Ratei e risconti

Le classi B e C sono suddivise, a loro volta, in sottoclassi contrassegnate da numeri romani:

- B. Immobilizzazioni:
 - I. *Immobilizzazioni immateriali*

- II. *Immobilizzazioni materiali*
- III. *Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*
- C. Attivo circolante
 - I. *Rimanenze*
 - II. *Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*
 - III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*
 - IV. *Disponibilità liquide*

Ciascuna sottoclasse è suddivisa in voci contrassegnate da numeri arabi. Alcune di queste voci sono poi suddivise in sotto-voci, contrassegnate da lettere minuscole dell'alfabeto (ciò avviene unicamente per le partecipazioni e per i crediti, compresi tra le immobilizzazioni).

27. La sezione del Passivo è suddivisa in cinque classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell'alfabeto:
- A. Patrimonio netto
 - B. Fondi per rischi e oneri
 - C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 - D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
 - E. Ratei e risconti.

Le classi A, B e D sono suddivise, a loro volta, in voci contrassegnate, quanto alla classe A da numeri romani e, quanto alle classi B e D, da numeri arabi.

28. Il contenuto delle voci dell'Attivo e del Passivo è analizzato nei rispettivi principi contabili OIC cui si rinvia.
29. L'articolo 2424, comma 2, del codice civile stabilisce che *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*.
30. L'iscrizione dell'elemento dell'attivo o del passivo che ricadrebbe sotto più voci è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico.

Classificazione delle attività e delle passività

31. La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1, del codice civile *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*.

32. Per quanto riguarda i crediti, lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria (in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide, convenzionalmente rappresentato dall'esercizio). Nello schema, infatti, occorre indicare separatamente: i) i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo e ii) i crediti iscritti nell'attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo.
33. La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. Analogamente a quanto previsto per i crediti iscritti nell'attivo circolante, lo schema richiede anche per i debiti l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

34. Qualora ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile le società redigano lo stato patrimoniale in forma abbreviata, lo schema comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani.
35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'articolo 2435-bis del codice civile:
- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
 - B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;
 - I. *Immobilizzazioni immateriali*
 - II. *Immobilizzazioni materiali*
 - III. *Immobilizzazioni finanziarie,*
 - C. Attivo circolante;
 - I. *Rimanenze*
 - II. *Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate*
 - III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*
 - IV. *Disponibilità liquide*
 - D. Ratei e risconti
 - A. Patrimonio netto
 - I — *Capitale.*
 - II — *Riserva da soprapprezzo delle azioni.*
 - III — *Riserve di rivalutazione.*
 - IV — *Riserva legale.*
 - V — *Riserve statutarie.*
 - VI — *Altre riserve.*
 - VII — *Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.*

VIII — *Utili (perdite) portati a nuovo.*

IX — *Utile (perdita) dell'esercizio.*

X — *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.*”

- B. Fondi per rischi e oneri
 - C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 - D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
 - E. Ratei e risconti
36. L'articolo 2435-*bis* del codice civile, inoltre, prevede che:
- nell'attivo patrimoniale le voci A “*Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*” e D “*Ratei e risconti attivi*” possano essere comprese nella voce CII “*Crediti*”;
 - nel passivo patrimoniale, la voce E “*Ratei e risconti passivi*” possa essere inclusa nella voce D “*Debiti*”;
 - i crediti (CII) e i debiti (D) riportino distintamente l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.
37. L'articolo 2435-*ter* del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che gli schemi di bilancio siano determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-*bis* del codice civile; pertanto lo schema di stato patrimoniale da seguire è quello del paragrafo 35. In considerazione del fatto che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile, lo schema di stato patrimoniale non include la voce AVII “*Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.*”
38. Nel rispetto dell'articolo 2435-*ter* del codice civile, alle micro-imprese si applicano i paragrafi 34 e 36. Ai sensi dell'articolo 2435-*ter*, comma 5, del codice civile gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII “*Crediti*” e i ratei e risconti passivi nella voce D “*Debiti*”.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

39. Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito sono raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi.
40. L'articolo 2425 del codice civile prescrive lo schema del conto economico con una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura (cfr. capitolo “*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio nella legislazione civilistica*”).
41. Lo schema di conto economico presenta nell'ordine quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto ed evidenzia quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:
- A. *Valore della produzione*
 - B. *Costi della produzione*
- Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C. Proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche

Risultato prima delle imposte ($A - B +/- C +/- D$)

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21. Utile (perdite) dell'esercizio

Lo schema di legge prevede che ciascuna classe di voci contenga una serie di voci contraddistinte da numeri arabi e talune di queste a loro volta contengono una serie di sotto-voci contraddistinte da lettere minuscole.

42. Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura.
Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.
Per le definizioni di attività caratteristica, attività accessoria e attività finanziaria si rinvia ai paragrafi 43, 45 e 46.
43. L'attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
44. Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie. L'articolo 2427, numero 10, del codice civile richiede, infatti, "*la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche*".
45. L'attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.
46. L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del *fair value* degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 32-34 dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".

Il contenuto delle voci del conto economico

47. Il contenuto delle singole voci di ricavo e costo del conto economico è analizzato nei paragrafi 49-105.
48. Il contenuto delle voci di conto economico, distinte secondo le classi, è il seguente: A. *Valore della produzione*; B. *Costi della produzione*; C. *Proventi e oneri finanziari*; D. *Rettifiche di valore di*

attività e passività finanziarie. Maggiori dettagli e ulteriori esempi sono ricavabili dai singoli principi contabili OIC cui si rinvia.

VALORE DELLA PRODUZIONE

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

49. I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (articolo 2425-*bis*, comma 1, del codice civile).

L'articolo 2425-*bis*, comma 1, si riferisce agli sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti incondizionati indicati in fattura, gli sconti di quantità o qualità). Gli sconti commerciali sono rilevati a rettifica della voce A1 dei ricavi. Gli sconti di natura commerciale sono concordati generalmente al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio.

50. Le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi ad esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".

A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

51. Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono. L'importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, del codice civile). Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

52. I ricavi di commessa acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1, mentre il valore della produzione eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3.

53. Con riguardo al funzionamento della voce sono valide le medesime indicazioni della voce A2. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse (cfr. paragrafi 85-86 dell'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione").

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

54. La voce A4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI "Immobilizzazioni immateriali" e BII "Immobilizzazioni materiali", purché si tratti di costi interni (ad esempio, costi di personale, ammortamenti), oppure di costi esterni (ad esempio, acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali (ad esempio, un

impianto costruito all'interno della società, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 sono stati già rilevati in una o più voci della voce B “*Costi della produzione*”.

55. La voce comprende anche gli eventuali oneri finanziari rilevati nella voce C17 qualora siano capitalizzati ai sensi dei paragrafi 41-44 dell'OIC 16 “Immobilizzazioni materiali e del paragrafo 39 dell'OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”).

A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

56. La voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Il suo contenuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato:

a) *Proventi derivanti dalle attività accessorie (ad esempio, immobiliare ed agricola nel caso di una società industriale), al netto anche delle relative rettifiche:*

- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e *royalty* da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;
- ecc.

b) *Plusvalenze di natura non finanziaria*

Rientrano in questa voce le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

c) *Ripristini di valore*

La voce A5 comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10).

d) *Sopravvenienze e insussistenze attive*

Vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. Ciò è coerente con quanto previsto dal paragrafo 47 dell'OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”.

e) *Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria*

Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese; penalità addebitate a clienti; proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione qualora queste si configurino come prestiti di beni; componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali (cfr. paragrafi 36; 38 dell'OIC 8 “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”); i ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre; i rimborsi assicurativi e le liberalità ricevute, in danaro o in natura.

f) *Contributi in conto esercizio*

Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 "*interessi ed altri oneri finanziari*" (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nella voce C16 "*altri proventi finanziari*"). I contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all'acquisto di materiali. Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A 2) al netto dei contributi ricevuti (cfr. paragrafo 14 OIC 13 "*Rimanenze*").

57. La voce A5 comprende anche, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento (cfr. paragrafo 88 dell'OIC 16 "*Immobilizzazioni materiali*", paragrafo 87 dell'OIC 24 "*Immobilizzazioni immateriali*").
58. Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A5.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

Per le voci della classe B gli importi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

59. I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce seguente B7.
60. Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile sono incorporate nel costo d'acquisto dei beni.

61. Sono imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
62. Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (ad esempio, vestiario, generi alimentari, farmaci, omaggi e regalie).

B7) Per servizi

63. Sono imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati derivanti dall'acquisizione di servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti costi:
 - trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
 - assicurazioni (se non addebitate come sopra);
 - energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze;
 - viaggio e soggiorno;
 - riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
 - lavorazioni eseguite da terzi;
 - consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
 - pubblicità e promozione;
 - provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
 - servizi esterni di vigilanza;
 - servizi esterni di pulizia;
 - *royalties* e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce B8 (ad esempio, *management fee* corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
 - compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
 - costi per il personale distaccato presso la società e dipendente da altre società (il corrispondente ricavo, per la società da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5);
 - accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione.Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:
 - prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
 - costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
 - costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
 - costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

64. Nella voce B7 sono rilevati i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari come ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari).

B8) Per godimento di beni di terzi

65. Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, ad esempio: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.); canoni e *royalties* periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, *know-how*, *software*, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc.. Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

B9) Per il personale

66. In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il costo per l'utilizzo del lavoro interinale.

B9a) Salari e stipendi

67. Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (ad esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali).

B9b) Oneri sociali

68. Sono rilevati gli oneri a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute e quanto previsto all'ultimo periodo del precedente punto 9a).

B9c) Trattamento di fine rapporto

69. È rilevato in questa voce l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se la società ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa voce è rilevato anche l'importo del TFR

maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.

B9d) Trattamento di quiescenza e simili

70. Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.

B9e) Altri costi

71. In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi:

- indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo;
- quote associative versate a favore dei dipendenti;
- borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10) Ammortamenti e svalutazioni

72. In questa voce sono rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie (ad esempio, partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rilevate invece alla voce D19.

B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

73. La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.

B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

74. La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'attivo dello stato patrimoniale.

B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

75. La voce comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

76. Comprende le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Sono iscritte, invece, alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato; la differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, sono iscritte alla voce D19.
77. La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D.

B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

78. In questa voce sono iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo. La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i "consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio. Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

B12) Accantonamenti per rischi

79. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.
Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.
Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci B14 se riguardano imposte indirette, oppure alla voce 20, se riguardano imposte dirette.
80. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi:
- fondo rischi per cause in corso;
 - fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, *patronages*, avalli, girate, ecc.);
 - fondo rischi su crediti ceduti.

B13) Altri accantonamenti

81. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.
Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.
82. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi per oneri:
- fondo per garanzia prodotti;
 - fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili. ecc.);
 - fondo per buoni sconti e concorsi a premio;
 - fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
 - fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;
 - fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso;
 - fondo recupero ambientale.

B14) Oneri diversi di gestione

83. Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B).
84. Il contenuto della voce B14, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato:
- a) Minusvalenze di natura non finanziaria*
Rientrano in questa voce le minusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelli derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.
- b) Sopravvenienze e insussistenze passive*
Possono essere incluse le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato (cfr. paragrafo 26 dell'OIC 15 “Crediti”).
- c) Imposte indirette, tasse e contributi*
Possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti (qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):
- imposta di registro;
 - imposte ipotecaria e catastale;

- tassa concessioni governative;
- imposta di bollo;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali);
- imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci;
- altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 “*imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate*”.

Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B14.

d) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate:

- contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- omaggi ed articoli promozionali;
- oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9;
- liberalità;
- abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie;
- costi d’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
- spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari;
- costi per la mensa gestita internamente dalla società al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi “esterni” imputati ad altre voci;
- differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto;
- oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni;
- componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali (cfr. paragrafi 35; 37 dell’OIC 8 “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”);
- perdite di caparre a titolo definitivo;
- oneri per multe, ammende e penalità.

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

85. Nelle tre voci della classe C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria della società, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'attività caratteristica della gestione (ad esempio, *holding* di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del codice civile).

C15) Proventi da partecipazioni

86. In questa voce sono rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sotto-voci quelli provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate e quelli derivanti da controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, *joint venture* e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell'attivo circolante.

87. Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute. I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione (cfr. paragrafo 58 dell'OIC 21 "Partecipazioni");
- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante;
- ricavi da vendita di warrants e di diritti di opzione su titoli partecipativi;
- utili distribuiti da *joint venture* e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società controllante.

C16) Altri proventi finanziari

C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

88. Sono rilevati in questa voce: tutti gli interessi attivi e altri proventi maturati nell'esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie ai sensi del paragrafo 25 dell'OIC 15 "Crediti" e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

89. Questa voce deve essere suddivisa in quattro ulteriori sotto-voci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e di quelli nei confronti di controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

90. Possono essere inclusi in tale voce:

- gli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio maturati su titoli immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio);
- i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni;

- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione;
- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo immobilizzato.

C16c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

91. Possono essere inclusi in tale voce:

- interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio);
- utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione;
- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante.

C16d) Proventi diversi dai precedenti

92. Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-voci della voce C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti:

- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;
- sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;
- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- il provento derivante dalla differenza tra il valore contabile delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- interessi attivi su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;
- l'eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura;

- nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 42 dell’OIC 15 “Crediti”) e il valore a termine del credito;
- componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.

C17) Interessi e altri oneri finanziari

93. La voce comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte. L’importo da iscrivere è pari a quanto maturato nell’esercizio, al netto dei relativi risconti.
94. Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari:
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
 - sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
 - minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo immobilizzato e circolante;
 - oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;
 - interessi passivi su debiti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
 - l’eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
 - la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell’operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;
 - nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 52 dell’OIC 19 “Debiti”) e il valore a termine del debito;
 - perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione;
 - perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato (cfr. paragrafo 26 dell’OIC 15 “Crediti”).
95. La voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sotto-voci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
96. In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti l’importo dei contributi è portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d).

C17-bis) Utili e perdite su cambi

97. In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, o realizzati nel corso dell'esercizio o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione (cfr. paragrafi 14-15; 26 dell'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera").

Società che non applicano il costo ammortizzato

98. Per le società che ai sensi dei paragrafi 33 e 35 dell'OIC 15, 42 e 45 dell'OIC 19 e 39 dell'OIC 20 non applicano il criterio del costo ammortizzato, le voci C16 e C17 includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- C16a) *Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:*
 - gli interessi attivi di competenza dell'esercizio; e
 - i maggiori importi incassati sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie;
- C16b) *Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:*
 - gli interessi attivi di competenza dell'esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli di debito immobilizzati;
 - gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione;
- C16c) *Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:*
 - gli interessi attivi di competenza dell'esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli di debito non immobilizzati;
 - gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione;
- C16d) *Proventi diversi dai precedenti* include tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-voci della voce C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti:
 - il valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari;
 - utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
 - interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
 - interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
 - interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;

- sconti finanziari attivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;
 - proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
 - il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
 - nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;
 - componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.
- C17) *Interessi e altri oneri finanziari* comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte. L'importo da iscrivere è pari a quanto maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti. Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari:
- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti;
 - il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; quote di competenza dell'esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni;
 - quote di competenza dell'esercizio degli aggi (a rettifica) disaggi (ad integrazione) di emissione di prestiti e di obbligazioni;
 - nel caso di estinzione anticipata di un debito, l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi;
 - i costi di transazione iniziali di competenza dell'esercizio;
 - le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione;
 - interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
 - sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
 - minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e circolante;
 - oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

99. Le voci D18 “*rivalutazioni*” e D19 “*svalutazioni a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo*”, comprendono:
- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
 - svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
 - differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafi 170 e 176 dell’OIC 17 “*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*”);
 - accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione);
 - le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (cfr. paragrafo 25 dell’OIC 15 “*Crediti*”);
 - le variazioni al *fair value* positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi come disciplinato dai paragrafi 32-34 dell’OIC 32 “*Strumenti finanziari derivati*”.

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

100. In questa voce si rilevano i tributi diretti (cfr. paragrafi 22 e 27-28, dell’OIC 25 “*Imposte sul reddito*”). L’importo da iscrivere in questa voce comprende l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio o di esercizi precedenti. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti.
101. Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in:
- a) imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);
 - b) imposte relative a esercizi precedenti che accoglie le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;
 - c) imposte differite e anticipate, che accoglie:
 - i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate; e
 - ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite.

La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e anticipate;

- d) proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del conto economico (voce 20), salvo che l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria (cfr. paragrafo 28 dell'OIC 25 "Imposte sul reddito").

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

102. Lo schema di conto economico ex articolo 2425 del codice civile presenta nell'ordine quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto ed evidenza quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:

A. *Valore della produzione*

B. *Costi della produzione*

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C. *Proventi e oneri finanziari*

Totale proventi e oneri finanziari

D. *Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*

Totale delle rettifiche

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D)

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21. Utile (perdite) dell'esercizio

103. Lo schema di legge prevede che ciascuna classe di voci contenga una serie di voci contraddistinte da numeri arabi e talune di queste a loro volta contengono una serie di sotto-voci contraddistinte da lettere minuscole. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile alcune voci di conto economico possono essere tra loro raggruppate come segue:

– Classe A Valore della produzione: possono essere raggruppate le voci A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e A3 "variazioni dei lavori in corso su ordinazione";

– Classe B Costi della produzione: possono essere raggruppate:

– nella voce B9 "per il personale", le sotto-voci B9c "trattamento di fine rapporto", B9d "trattamento di quiescenza e simili" e B9e "altri costi";

– nella voce B10 "ammortamenti e svalutazioni" le sotto-voci B10b "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" e B10c "altre svalutazioni delle immobilizzazioni";

– Classe C Proventi e oneri finanziari, nella voce C16 "altri proventi finanziari", possono essere raggruppate le sotto-voci C16b "da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono

partecipazioni” e C16c “*da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*”;

- Classe D *Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*, nelle voci D18 “*rivalutazioni*” e D19 “*svalutazioni*”, possono essere raggruppate le sotto-voci “*a) di partecipazioni*”, “*b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*”, “*c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*” e “*d) di strumenti finanziari derivati*”.

104. L’articolo 2435-*ter* del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che gli schemi di bilancio siano determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-*bis* del codice civile; pertanto lo schema di conto economico da seguire è quello illustrato ai paragrafi 102-103. In considerazione del fatto che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile, lo schema non include la voce D18d “*di strumenti finanziari derivati*” e D19d “*di strumenti finanziari derivati*”. Il contenuto delle voci di conto economico per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese è il medesimo di quello previsto per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Pertanto tali società applicano i paragrafi 48-87 e 99-101.

105. Qualora tali società non applichino il criterio del costo ammortizzato ai crediti, debiti e/o titoli di debito con riferimento alle voci C16 e C17 applicano il paragrafo 98.

NOTA INTEGRATIVA

106. La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario; dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.

107. La nota integrativa fornisce:

- un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione esplicativa);
- una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa).

108. La legge prescrive l’informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l’esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

109. Il capitolo “*Composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica*” riporta l’elenco completo delle norme del codice civile, che richiedono informativa in nota integrativa.

110. L’articolo 2423, comma 4, prevede che “*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine*

di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Le informazioni richieste dall’articolo 2427 del codice civile

111. I singoli principi contabili OIC, relativi alle singole voci di stato patrimoniale e delle connesse voci di conto economico, contengono le informazioni da rendere in nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile.
112. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e delle connesse voci di conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del codice civile.
113. Il presente principio tratta le informazioni da rendere in nota integrativa in ordine alle fattispecie non espressamente previste dai principi contabili sopra richiamati.

Ripartizione dei ricavi (art. 2427, comma 1, numero 10, del codice civile)

114. L’articolo 2427, comma 1, numero 10, del codice civile, richiede l’indicazione della *“ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”*.

Ricavi o costi eccezionali (art. 2427, comma 1, numero 13, del codice civile)

115. L’articolo 2427, comma 1, numero 13, del codice civile, richiede l’indicazione circa *“l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”*.
L’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.
Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell’informazione richiesta dal n° 13, comma 1, dell’art 2427, sono i seguenti:
- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
 - cessioni di attività immobilizzate;
 - ristrutturazioni aziendali;
 - operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, ecc.).

Numero medio dei dipendenti (art. 2427, comma 1, numero 15, del codice civile)

116. L’articolo 2427, comma 1, numero 15, del codice civile, richiede l’indicazione del *“numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria”*.

Rapporti con amministratori e sindaci (art. 2427, comma 1, numero 16, del codice civile)

117. L’articolo 2427, comma 1, numero 16, del codice civile, richiede di indicare *“l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e*

gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria".

Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale (art. 2427, comma 1, numero 16 bis, del codice civile)

118. L'articolo 2427, comma 1, numero 16-bis, del codice civile, richiede di indicare *“salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile”*.

Strumenti finanziari partecipativi (art. 2427, comma 1, numero 19, del codice civile)

119. L'articolo 2427, comma 1, numero 19, del codice civile, richiede che la nota integrativa indichi *“il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”*.

Tale articolo richiede l'informativa, oltre che sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e sui diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi attribuiti anche sulle *“principali caratteristiche delle operazioni”*. Tale obbligo può ritenersi assolto evidenziando in nota integrativa il numero degli strumenti finanziari, le modalità per il loro trasferimento e, infine, titolando la suddivisione in base alle principali caratteristiche degli stessi con l'indicazione dei relativi apporti.

La nota integrativa fornisce informativa riguardo l'articolazione dei diritti relativi agli strumenti finanziari prevista nello statuto. Le informazioni sin qui indicate devono essere fornite anche in merito agli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2427, comma 1, numero 20, del codice civile)

120. L'articolo 2427, comma 1, numero 20 richiede *“i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis”*. L'articolo 2447-septies, comma 3, prevede che *“nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità”*.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare (art. 2427, comma 1, numero 21 del codice civile)

121. L'articolo 2427, comma 1, numero 21 richiede *“i dati richiesti dall'articolo 2447 decies, ottavo comma”*. L'articolo 2447-decies comma 8 prevede che *“la nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni”*.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, comma 1, numero 9, del codice civile) e accordi fuori bilancio (art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del codice civile)

122. L'articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile, richiede *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati”*.
123. Con riferimento alle passività potenziali non iscritte in bilancio si rinvia ai paragrafi 10, 27 e 49 dell'OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto”.
124. Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l'impegno non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa.
125. Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento.
126. Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche. Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, o se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il *beneficium divisionis*, in nota integrativa, si precisa sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.
127. L'articolo 2427, comma 1, numero 22-ter), del codice civile, prescrive che la nota integrativa indichi *“la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”*.
128. Gli *accordi fuori bilancio* sono accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa

benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.

129. Con riferimento all'articolo 2427, comma 1, numero 22-ter, del codice civile, la Direttiva 2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (SPE, *Special Purpose Entities*) e di attività off-shore destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei "considerando") sono contenuti i seguenti esempi:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di *factoring pro-solvendo*";
- accordi combinati di vendita e riacquisto;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce¹;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e *trust*²;
- beni impegnati;
- disposizioni di leasing operativo;
- *outsourcing* (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.

Parti correlate (art. 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile)

130. L'articolo 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile, richiede che la nota integrativa indichi "le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società".

131. L'articolo 2426 comma 2 prevede che per la definizione di parte correlata si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea. Lo IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" paragrafo 9 stabilisce che "Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

¹ Si tratta di contratti (denominati nella traduzione in lingua italiana della direttiva "take or pay"), in genere pluriennali, in base ai quali un'impresa è obbligata al ritiro di un certo quantitativo – per esempio annuo – a prezzi prefissati e, in caso di mancato ritiro, paga comunque il prezzo della merce non ritirata.

² Denominate nella traduzione in lingua italiana della direttiva "titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate".

- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)".
132. Si considerano *familiari stretti di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:
- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
 - c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.
133. I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.
134. Con riferimento alle normali condizioni di mercato si dovrebbero considerare le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, la società dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione.
135. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune tipologie di operazioni con parti correlate, di cui si deve dare informativa in nota integrativa, ove non concluse a normali condizioni di mercato:
- acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
 - acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, macchinari, marchi, brevetti);
 - prestazione od ottenimento di servizi;
 - leasing;
 - trasferimenti per ricerca e sviluppo;
 - trasferimenti a titolo di licenza;

- trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);
 - clausole di garanzia o pegno;
 - estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte;
 - retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
136. L'articolo 2427, comma 1, numero 22-*bis*, del codice civile, prevede che le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura (per esempio, acquisti/vendite di beni; prestazioni/ottenimento di servizi), tranne quando informazioni distinte sono necessarie al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale e sul risultato economico della società.
137. L'obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (art. 2427, comma 1, numero 22-quinquies) e 22-sexies del codice civile)

138. L'articolo 2427, comma 1, numeri 22-*quinquies*) e 22-*sexies*) richiede di indicare in nota integrativa il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato rispettivamente dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Destinazione del risultato d'esercizio (art. 2427, comma 1, numero 22-septies, del codice civile)

139. L'articolo 2427, comma 1, numero 22-*septies*) richiede che la nota integrativa indichi “*la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite*”.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società (articolo 2497-bis del codice civile)

140. L'articolo 2497-*bis* del codice civile disciplina l'informativa da fornire con riferimento all'attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società, nonché alle motivazioni delle decisioni prese per effetto dell'esercizio di tale attività.
141. In particolare, l'articolo 2497-*bis* del codice civile prevede, al comma 4, che “*la società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento*”.
142. La richiesta in un'apposita sezione della nota integrativa dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento risponde all'esigenza di conoscenza dei soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la composizione del patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Il riferimento è dunque all'ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l'ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

143. Poiché l'informazione richiesta è di sintesi, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio. I dati che presumibilmente sono da riportare nel caso di una società sono i totali delle voci indicate con lettere maiuscole dello stato patrimoniale e del conto economico.

144. A titolo esemplificativo e non esaustivo, una società industriale, commerciale o di servizi di dimensioni medie o grandi può esporre quali dati essenziali dell'ultimo bilancio della società di capitali che esercita attività di direzione e coordinamento i seguenti:

Bilancio di esercizio della società/ente alla data dell'ultimo esercizio chiuso

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- B) Immobilizzazioni
- C) Attivo circolante
- D) Ratei e risconti
- Totale attivo

PASSIVO:

- A) Patrimonio Netto:
 - Capitale sociale
 - Riserve
 - Utile (perdita) dell'esercizio
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti
- Totale passivo

CONTO ECONOMICO

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
- Imposte sul reddito dell'esercizio
- Utile (perdita) dell'esercizio**

145. Allorché l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti. Può infatti accadere che la

società risponda nell'esercizio di alcune attività (per ipotesi attività di natura commerciale) ad un soggetto e per altre (per ipotesi nella gestione della tesoreria) ad un diverso soggetto del gruppo.

146. Per completezza di informazione è opportuno segnalare a livello informativo se la società o ente di cui si riportano i dati redige il bilancio consolidato.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

147. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

- comma 4) *“Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1);*
- comma 5) *“Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.*

148. Nel rispetto dell'articolo 2435-bis del codice civile, la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica:

- con riferimento all'articolo 2427 comma 1, numeri 9, 13 e 22-ter, del codice civile, le informazioni richieste dai paragrafi 115 e 122-129, tenuto conto per il numero 22-ter delle semplificazioni previste dall'articolo 2435-bis, comma 4, del codice civile, in merito agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale;
- con riferimento al numero 22-bis, comma 1, dell'articolo 2427 del codice civile, le informazioni richieste dai paragrafi 130-137, a meno che le società non si avvalgano dell'esenzione prevista dall'articolo 2435-bis, comma 5, del codice civile;
- le informazioni di cui al numero 22-sexies, comma 1, dell'articolo 2427 del codice civile, anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

149. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.*

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

150. Ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile, comma 2, " (...) *Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione (...) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16)*".

151. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi 147-149.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

152. La presente edizione dell'OIC 12 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

152A. Gli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

152B. Gli emendamenti ai paragrafi 10A, 18, 38, 147 e 148, emessi in data 4 maggio 2022, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

153. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 12 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.

154. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 12 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

154A. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

APPENDICE A - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA

La presente appendice è parte integrante del principio.

Riferimenti normativi

L'articolo 2424 prevede che, nella classe B dell'attivo dello stato patrimoniale dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano rappresentate *“con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”*.

L'ultimo comma dell'articolo 2425-bis prevede che *“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”*.

L'articolo 2427 al numero 22, con riferimento all'informativa che deve fornire l'utilizzatore di beni in locazione finanziaria che redige il bilancio in forma ordinaria, stabilisce che nella nota integrativa al bilancio debbano essere descritte *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*.

L'articolo 2435-bis non richiede che l'informativa prevista dal numero 22 dell'articolo 2427 sia fornita dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La stessa semplificazione si applica al bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'articolo 2435-ter codice civile.

Definizioni

La locazione è *“il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”* (articolo 1571 codice civile).

Un'operazione di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati (articolo 2427, numero 22, codice civile).

Individuazione dei contratti di locazione finanziaria

I seguenti indicatori possono essere considerati (singolarmente o congiuntamente) per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;

- la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all’inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria equivale almeno al *fair value* del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Classificazione e rilevazione in bilancio

Società locatrice

L’articolo 2424 prevede che le società locatrici che redigono il bilancio secondo il codice civile devono fornire, tra le immobilizzazioni iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria.

Pertanto i beni oggetto di locazione finanziaria sono iscritti tra le attività patrimoniali delle società locatrici.

Società utilizzatrice

Le società utilizzatrici rilevano i canoni corrisposti a fronte dei beni locati tra i costi della produzione, voce B8 “*per godimento di beni terzi*” del conto economico.

Se il contratto prevede il pagamento di un maxicanone iniziale la parte del maxicanone di competenza dell’esercizio è rilevata tra i costi della produzione alla voce B8 “*per godimento di beni terzi*” del conto economico mentre la parte di costo non di competenza dell’esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di un risconto attivo.

Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene.

Nota integrativa della società utilizzatrice che redige il bilancio in forma ordinaria

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22, del codice civile la nota integrativa della società utilizzatrice deve contenere un prospetto dal quale risulti:

- l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,
- gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell’esercizio,
- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria, e
- gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo³.

³ Per tasso d’interesse effettivo si intende nel caso della locazione finanziaria il tasso di attualizzazione che, all’inizio della locazione finanziaria, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dalla locazione finanziaria e (b) il valore residuo sia uguale alla somma di (i) il *fair value* (valore equo) del bene locato e (ii) gli eventuali

Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria

Un'operazione di vendita e retrolocazione finanziaria comporta la vendita di un bene e successiva locazione finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore.

L'ultimo comma dell'articolo 2425-*bis* prevede che *“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”*.

Pertanto, l'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico lungo la durata del contratto di locazione. Ciò comporta, l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua imputazione graduale tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di locazione finanziaria.

L'eventuale minusvalenza (differenza negativa tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata per intero nel conto economico all'atto della compravendita.

Se la compravendita e la locazione finanziaria sono effettuati a condizione non di mercato, e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato, essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto.

costi diretti iniziali del locatore. In altre parole, il tasso di interesse effettivo è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione finanziaria e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il *fair value* del bene oggetto di locazione finanziaria alla data di stipulazione del relativo contratto aumentato (se significativi) dei costi diretti iniziali del locatore e l'ammontare complessivo delle somme (canoni anticipati e periodici) da corrisponderci.

APPENDICE B - OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

La presente appendice è parte integrante del principio.

Riferimenti normativi

Gli articoli 2424-*bis* e 2425-*bis* del codice civile disciplinano il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione stabilendo che:

- “Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore” (articolo 2424-*bis*), e che
- “I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio” (articolo 2425-*bis*).

Infine, in termini di informativa in nota integrativa la norma prevede che venga illustrata “*distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine*” (articolo 2427, numero 6-*ter*).

L’articolo 2435-*bis* non richiede che l’informativa prevista dal numero 6-*ter* dell’articolo 2427 sia fornita dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La stessa semplificazione si applica al bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’articolo 2435-*ter* codice civile.

Effetti sul bilancio del venditore “a pronti” (alias: acquirente “a termine”)

Ai sensi dell’articolo 2424-*bis*, comma 5, le attività oggetto della compravendita con obbligo di retrocessione rimangano iscritte come tali nello stato patrimoniale del venditore a “pronti”⁴.

L’operazione può avere una natura finanziaria o operativa.

L’operazione avrà una natura finanziaria se il prezzo a pronti è inferiore al prezzo a termine. In questo caso, il venditore a pronti iscriverà in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine. La differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore) saranno imputati a conto economico per competenza come oneri finanziari (voce C17 - *Interessi e altri oneri finanziari*). La contropartita di tali oneri finanziari sarà il debito verso il venditore a termine. Tale debito si chiuderà al momento dell’operazione di retrocessione (ovvero quando sarà restituita la somma ricevuta maggiorata dei relativi oneri).

L’operazione avrà una natura operativa (prestito di un bene) se il prezzo a pronti è superiore al prezzo a termine. In questo caso, occorre distinguere se l’operazione verte su un bene di natura finanziaria o di altra natura.

Se l’operazione verte su un bene di natura non finanziaria (ad es. un impianto) il venditore a pronti iscriverà in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale:

- un debito verso il venditore a termine corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e

⁴ La presente disciplina si applica se il prezzo a termine è determinato o determinabile. Non è invece assoggettata alla presente disciplina l’operazione nella quale il prezzo a termine sia quello corrente a quella data.

- un risconto passivo per la differenza (positiva) tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine. Tale risconto, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l'uso del bene al venditore a termine, sarà rilasciato a conto economico in quote costanti come provento operativo (voce A5 – *Altri ricavi e proventi*).

Se l'operazione verte su un bene di natura finanziaria (ad es. partecipazioni o titoli) la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) sarà imputata a conto economico per competenza come proventi finanziari (voce C16 – *Altri proventi finanziari*).

Effetti sul bilancio dell'acquirente “a pronti” (alias: venditore “a termine”)

Le operazioni ed i valori che sono iscritti nel bilancio dell'acquirente a pronti sono, per quanto possibile, simmetrici rispetto al trattamento contabile previsto per il venditore a pronti.

Pertanto se l'operazione ha natura finanziaria, l'acquirente a pronti iscriverà un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale ed i relativi proventi finanziari per competenza.

Se invece l'operazione ha natura operativa, le rilevazioni contabili dell'acquirente a pronti sono differenti a seconda se l'operazione verte su un bene di natura finanziaria o di altra natura.

Se l'operazione verte su un bene di natura non finanziaria (ad es. un impianto) l'acquirente a pronti effettua le seguenti rilevazioni contabili:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale saranno iscritti come crediti limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore a pronti in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi e rilasciata per competenza a conto economico (voce B8 – *Costi per il godimento di beni di terzi*).

Se l'operazione verte su un bene di natura finanziaria, l'acquirente a pronti iscriverà un credito finanziario nell'attivo dello stato patrimoniale mentre la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) sarà imputata a conto economico per competenza come onere finanziario (voce C17 - *Interessi e altri oneri finanziari*).

Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Sia nella nota integrativa al bilancio del cedente che in quella del cessionario è illustrata l'operazione di vendita con obbligo di retrocessione ed i termini contrattuali relativi. L'articolo 2427 del codice civile richiede espressamente che sia indicato “*distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine*”.

APPENDICE C - INFORMATIVA RICHIESTA NEL BILANCIO PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

La presente appendice è parte integrante del principio.

L'articolo 2513 del codice civile disciplina l'informativa che le cooperative devono fornire sui criteri per la definizione della prevalenza. Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci o che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

In nota integrativa si deve documentare la condizione di prevalenza o meno, evidenziando contabilmente che:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Ai sensi dell'articolo 2545-*sexies* del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

Informativa richiesta alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le società cooperative che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-*ter* del codice civile, qualora non redigano la nota integrativa, forniscono le informazioni di cui agli articoli 2513 e 2545-*sexies* del codice civile in calce allo stato patrimoniale.

COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito riportato il testo delle norme del codice civile relative alla presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla struttura e al contenuto.

Le principali norme sono:

- articolo 2423 “*Redazione del bilancio*”
- articolo 2423-ter “*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*”
- articolo 2424 “*Contenuto dello stato patrimoniale*”
- articolo 2425 “*Contenuto del conto economico*”
- articolo 2427 “*Contenuto della nota integrativa*”
- articolo 2427-bis “*Informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari*”
- articolo 2435-bis “*Bilancio in forma abbreviata*”
- articolo 2435 – ter “*Bilancio delle Micro-imprese*”

Nel presente capitolo sono riportate anche le altre norme del codice civile, diverse dagli articoli 2427 e 2427-bis, che richiedono informazioni nella nota integrativa.

- Articolo 2423 “*Redazione del bilancio*”
 - “1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
 4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
 5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
 6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro”.

– Articolo 2423-ter “Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”

- “1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425.
2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza l’eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
 3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.
 4. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata.
 5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
 6. Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”.

– Articolo 2424 “Contenuto dello stato patrimoniale”

“1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
 - 2) costi di sviluppo;
 - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 - 5) avviamento;
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
 - 7) altre.
- Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;

- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate;*
- b) imprese collegate;*
- c) imprese controllanti;*
- d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- d bis) altre imprese;*

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;*
- b) verso imprese collegate;*
- c) verso controllanti;*
- d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- d bis) verso altri;*

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante

I – Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;*
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;*
- 3) lavori in corso su ordinazione;*
- 4) prodotti finiti e merci;*
- 5) acconti.*

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;*
- 2) verso imprese controllate;*
- 3) verso imprese collegate;*
- 4) verso controllanti;*

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri.

Totale.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Totale.

IV – Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I - Capitale

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;*
- 2) per imposte, anche differite;*
- 3) strumenti finanziari derivati passivi;*
- 4) altri.*

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;*
- 2) obbligazioni convertibili;*
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;*
- 4) debiti verso banche;*
- 5) debiti verso altri finanziatori;*
- 6) acconti;*
- 7) debiti verso fornitori;*
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;*
- 9) debiti verso imprese controllate;*
- 10) debiti verso imprese collegate;*
- 11) debiti verso controllanti;*
- 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- 12) debiti tributari;*
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;*
- 14) altri debiti.*

Totale.

E) Ratei e risconti

2. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

[3. comma abrogato]

4. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis".

– *Articolo 2425 "Contenuto del conto economico"*

"1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione –A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

17-bis) Utile e perdite su cambi.

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (-8 - 19).

-Risultato prima delle imposte -A - B +/- C +/- D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.

- Articolo 2427 "Contenuto della nota integrativa"

"1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto previsto da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
- 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce «altre riserve»;
- 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati;
- 10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n° 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- 14) un apposito prospetto contenente:
- a. la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b. l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”;

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

2. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”.

– Articolo 2427-bis “Informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari”

“1. Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a. il loro fair value;

b. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a. il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b. i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

– Articolo 2435-bis “Bilancio in forma abbreviata”

- “1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*
- 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;*
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;*
 - 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.*
- 2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.*
- 3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:*
- voci A2 e A3;*
 - voci B9(c), B9(d), B9(e);*
 - voci B10(a), B10(b), B10(c);*
 - voci C16(b) e C16(c);*
 - voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d);*
 - voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d);*
- 4. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22)sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’art. 2427-bis, numero 1).*
- 5. Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.*
- 6. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.*
- 7. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.*

8. *Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.*

– Articolo 2435-ter “Bilancio delle micro-imprese”

“1. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435- bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

3. Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

4. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

5. Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”

– La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:

“Gli enti di investimento:

a) Le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;

b) Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;

“Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.

Di seguito sono riportate anche le altre norme del codice civile, diverse dalle norme sopraindicate, che richiedono informazioni nella nota integrativa. Esse sono contenute nel Libro V “*Del lavoro*”, al Titolo V “*Delle società*” e Titolo VI “*Delle società cooperative e delle mutue assicurazioni*”.

Libro V “*Del lavoro*”, Titolo V “*Delle società*”

Capo V Società per azioni

Nella Sezione V – *Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi*:

- L’articolo 2361 “*Partecipazioni*”, comma 2, prevede che “*l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio*”.

Nella Sezione IX – *Del bilancio*:

- L’articolo 2423-bis “*Principi di redazione del bilancio*”, comma 2, prevede che, in caso di deroghe ai criteri di valutazione adottati (consentite solo in casi eccezionali), “*la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico*”.
- L’articolo 2426 “*Criteri di valutazione*” contiene una serie di disposizioni che prevedono dei richiami di informativa nella nota integrativa:
 - “*eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota integrativa*” (comma 1, numero 2);
 - “*per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate che risultino iscritte ad un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 (metodo del patrimonio netto) o, se non vi sia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa*” (comma 1, numero 3, 2° capoverso);
 - “*Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata*” (comma 1, numero 4, 2° capoverso);
 - “*Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento*” (comma 1, numero 6, 2° capoverso);
 - “*Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa*” (comma 1, numero 10);

Nella Sezione XI – *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*:

- L’articolo 2447-septies “*Bilancio*” prevede:
 - al comma 3 che: “*nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità*”.
 - al comma 4 che: “*qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa*”.
- L’articolo 2447-decies “*Finanziamento destinato ad uno specifico affare*”, comma 8, prevede che “*la nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni*”.

Capo VIII Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

- L’articolo 2490 “*Bilanci in fase di liquidazione*”, stabilisce:
 - al comma 3 che “*Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati*”;
 - al comma 5 che “*Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati*”.

Capo IX Direzione e coordinamento di società

- L’articolo 2497-bis, comma 4 prevede che “*la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento*”.

Capo X Della trasformazione, della fusione e della scissione

- L’articolo 2504-bis “*Effetti della fusione*”, comma 4, prevede che “*Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero,*

quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri”.

Libro V “Del lavoro”, Titolo VI “Delle società cooperative e delle mutue assicurazioni”

Capo I Delle società cooperative

- L’articolo 2513 “*Criteri per la definizione della prevalenza*” prevede che: “*Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:*
 - a) *i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;*
 - b) *il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;*
 - c) *il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.*

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”.

- L’articolo 2545-sexies “*Ristorni*” prevede che: “*L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari*”.

Libro V “Del lavoro”, Titolo X “Della disciplina della concorrenza e dei consorzi”

Capo II Dei consorzi per il godimento della produzione e degli scambi

Nella Sezione II - *Dei consorzi con attività esterna*

- L’articolo 2615-bis “*Situazione patrimoniale*” stabilisce che:
 - “1. *Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.*
 - 2. *Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621 n. 1, e 2626.*

3. *Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione*".

Nella Sezione II—bis - Società consortili

– L'articolo 2615-ter "Società consortili" prevede che:

- “1. *Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.*
2. *In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro*".

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 12.

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 12 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.
2. La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative ha riguardato l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare *ex ante* una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione.

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo del trattamento contabile previsto nel nuovo OIC 12 delle fattispecie di costo e ricavo straordinarie *ex OIC 12* (versione 2014).

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
	<i>Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:</i>	
1	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) <i>proventi diversi dai precedenti</i> .
3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione</i> .
4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci:

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
		<p>C15) <i>proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</i></p> <p>C16b) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i></p> <p>C17) <i>interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti</i></p>
5	<p>plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione.</i></p>
6	<p>plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione.</i></p>
7	<p><i>Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito</i></p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione.</i></p>
8	<p><i>Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria</i></p>	<p>Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p>
	<p><i>Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:</i></p>	
9	<p>furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di</p>	<p>I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p>

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
	natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);	I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione.</i>
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) <i>oneri diversi di gestione</i> e A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
15	indennità varie per rotture di contratti.	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
16	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti.</i>	
	<p>Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (<i>oneri straordinari</i>), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (<i>Fondo per imposte, anche differite</i>) o dalla voce D12 (<i>debiti tributari</i>), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti").</p> <p>Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.</p>	<p>Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce <i>20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate</i>.</p> <p>Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione</i>. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>.</p>
19	OIC 12 par. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .

3. L'eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. 139/2015 ha comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. È stato deciso di mantenere tale distinzione nonostante non sia espressamente prevista dal codice civile e risulti particolarmente difficile operare standardizzazioni delle singole realtà aziendali. Tuttavia tale distinzione permette dal lato dei ricavi di distinguere i componenti che devono essere classificati nelle voci A1) *Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi* e A5) *Altri ricavi e proventi*. In virtù di questo elemento differenziale, è possibile chiarire che nella voce A1 vengano iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività caratteristica e nella voce A5 vengano iscritti quei componenti positivi di reddito che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono trattati come aventi natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi, tale distinzione non può operare in quanto il criterio classificatorio del conto economico normativamente previsto, è quello per natura.

Questa interpretazione della struttura dei costi di conto economico risulta in linea con la scelta operata dal legislatore, nell'ambito della IV direttiva CEE in tema di schema di conto economico. Come si evince anche dalla relazione accompagnatoria al D.lgs. 127/1991 lo schema di conto economico adottato, tra i possibili, è quello "con costi classificati per natura" e a "forma espositiva scalare".

4. Il secondo intervento maggiormente significativo ha riguardato l'eliminazione dell'**Appendice B** (*Le semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata*) **Appendice C** (*Informativa sugli strumenti finanziari partecipativi*) **Appendice F** (*Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società*) e **Appendice G** (*Informativa relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio*) ed il ricollocamento delle stesse all'interno del principio esclusivamente per la parte attinente la redazione del bilancio. Così facendo il capitolo dedicato alla nota integrativa assume una caratterizzazione più appropriata rispetto al set degli altri principi contabili. Infatti le informazioni da rendere in nota integrativa disciplinate nell'OIC 12 hanno carattere residuale (es. numero medio dei dipendenti) o trasversale (es. parti correlate) rispetto agli altri principi contabili che danno indicazioni sull'informativa da rendere in merito alle singole voci di bilancio. In tale ottica nella presente versione dell'OIC 12 sono state commentate le novità, introdotte al comma 1 dell'articolo 2427 del codice civile dal D.lgs. 139, solo quando non già trattate in un altro principio contabile nazionale (eg. l'articolo 2427, comma 1, numero 9 relativo all'informativa da rendere in nota integrativa in materia di impegni e garanzie è stato commentato nel presente principio, mentre l'articolo 2427, comma 1, numero 22-*quater* relativo all'informativa da rendere in nota integrativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio è stato commentato nell'OIC 29).
5. L'introduzione della disposizione normativa prevista dall'art. 2427, comma 1, numero 13), che richiede l'indicazione "*dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*" è avvenuta contestualmente all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. Si è posto dunque il problema di stabilire se il nuovo disposto normativo andasse inteso come un elemento di continuità rispetto all'eliminazione della voce oneri e proventi straordinari.
6. La sezione straordinaria includeva i proventi e gli oneri la cui fonte era estranea all'attività ordinaria della società. Diversamente il concetto di eccezionalità richiamato dal novellato codice civile prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria. I singoli elementi di ricavo o di costo dell'attività aziendale possono appartenere a qualsiasi area del conto economico. Ciò che rileva è che si dia evidenza separata in Nota Integrativa di tali fatti quando questi sono di ammontare o incidenza eccezionale.
7. Pertanto la norma non può essere interpretata come un recupero nella nota integrativa di quegli elementi di ricavo o di costo che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione degli oneri e proventi straordinari.
8. Nel principio contabile OIC 12 la novità legislativa è stata inquadrata nel sistema delle regole contabili avendo particolare riguardo al ruolo della Nota Integrativa.
9. In quest'ottica l'informativa richiesta in nota integrativa si distingue in:
 - a. informativa di puro *accounting*, volte a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio;

- b. informativa utile a valutare l'andamento dell'azienda. Esempi di tale informativa sono quelli relativi ai fatti successivi, alle passività potenziali e, per le ragioni qui di seguito esposte, l'informativa sui fatti eccezionali.
10. L'informazione prevista al numero 13) dell'art. 2427 infatti concorre a valutare l'andamento prospettico dell'azienda, in quanto avere *disclosure* sull'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, consente all'utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi.
11. L'**Appendice D** (*Operazioni di locazione finanziaria e compravendita (leasing e sale/lease back)*) e **Appendice E** (*Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione*) data la loro rilevanza sono state riviste e mantenute a corredo dell'OIC 12.
Con riferimento all'appendice D relativa alla locazione finanziaria, va osservato come il legislatore non abbia introdotto una nuova specifica disciplina contabile sul tema. La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che "*si è ritenuto ... preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo*". Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di locazione finanziaria, l'IFRS 16, che sostituirà lo IAS 17, attualmente in fase di omologazione dall'Unione Europea. Alla luce di tale scelta legislativa si è pertanto mantenuta nell'appendice D la disciplina contabile prevista nella precedente versione dell'OIC 12.
12. Con riferimento alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (*ex articolo 2435-bis c.c.*) e alle micro-impresе (*ex articolo 2435-ter c.c.*) sono stati introdotti appositi paragrafi per la disciplina degli schemi e della composizione del bilancio d'esercizio.
13. Sono stati inoltre introdotti dei paragrafi per disciplinare il contenuto delle voci C16 e C17 qualora le società non applichino il costo ammortizzato.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 29 dicembre 2017

14. L'OIC ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio" e il paragrafo 30 dell'OIC 25 "Imposte sul reddito" prevedendo che, nell'ambito della voce CII "*Crediti*" dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII "*Crediti*" e dare conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.
15. Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell'OIC 25 prevede che "Per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo". Le indicazioni contenute in tale paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

16. L'OIC ha notato che l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un'unica voce "Crediti", senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocimento della chiarezza sul contenuto della voce.
17. L'OIC ha emendato il paragrafo 50 dell'OIC 12 per chiarire che tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell'esercizio, sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022

18. La direttiva 34/2013 prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) non possono avvalersi delle agevolazioni previste per le micro-imprese.
19. La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione. Pertanto, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell'articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente:
«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;
Per recepire tale modifica normativa l'OIC ha aggiunto il paragrafo 10A ed integrato il paragrafo 38 del presente principio.
20. Inoltre, la direttiva 34/2013 ed il codice civile vietano la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e quella tra costi e i ricavi.
21. La direttiva 34/2013 prevede che gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.
22. Il codice civile non prevedeva un'informativa in nota integrativa sugli importi lordi oggetto di compensazione. Pertanto l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 ha previsto quanto segue:
«a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»
«b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter, » sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, »
23. Nella relazione accompagnatoria al decreto si legge che "in forza di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 2005, non soltanto le disposizioni del codice civile ma anche le previsioni dei principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo Italiano

Contabilità (OIC), che forniscono “elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili” devono essere considerati quali fonti rilevanti, qualificate e legittimanti ai fini dell’effettuazione delle compensazioni in oggetto (...).”

Per recepire tale modifica normativa l’OIC ha modificato il paragrafo 18 del presente principio.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all’emendamento emesso in data 9 giugno 2022

24. L’OIC ha introdotto l’Appendice C per richiamare specifiche informazioni richieste dal codice civile alle società cooperative. Tali informazioni riguardano l’eventuale condizione di prevalenza, da documentare in nota integrativa, e in occasione dell’erogazione di ristorni, i dati relativi all’attività svolta con i soci, da indicare separatamente in bilancio (tale indicazione può essere fornita in nota integrativa o negli schemi di bilancio).

Informativa richiesta alle micro-imprese

25. Le micro-imprese, ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, sono esonerate dalla redazione della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16).

Nel corso della consultazione è stato richiesto all’OIC di chiarire se le società cooperative che rientrano nella categoria delle micro-imprese e si avvalgono della facoltà di non redigere la nota integrativa debbano fornire le informazioni richieste dagli articoli 2513 e 2545-sexies del codice civile in calce allo stato patrimoniale.

L’informativa richiesta dai suddetti articoli del codice civile è particolarmente rilevante anche per le micro-imprese, in quanto riguarda aspetti essenziali relativi allo svolgimento dell’attività cooperativa. Inoltre dall’analisi della prassi è emerso che già oggi le società cooperative che rientrano nella categoria delle micro-imprese e che si avvalgono della facoltà di non redigere la nota integrativa forniscono le informazioni di cui agli articoli 2513 e 2545-sexies del codice civile in calce allo stato patrimoniale.

Pertanto l’OIC nel finalizzare gli emendamenti all’OIC 12 ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata inserendo un’apposita disposizione nell’Appendice C.